



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO**

Delib. G.C. n. 48 del 12.03.2009 *

Delib. G.C. n. 26 del 09.03.2010

(*) modificato

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

Articolo 2 - Incarichi di collaborazione autonoma

Articolo 3 - Incarichi collaborazione coordinata e continuativa

Articolo 4 - Ricorso ai collaboratori esterni

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione

Articolo 6 – Procedure per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo

Articolo 7 - Disciplinare di incarico di lavoro autonomo

Articolo 8 – Pubblicizzazione e comunicazione degli incarichi per l'affidamento degli incarichi

Articolo 9 - Società in house e società partecipate

Articolo 10 – Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di incarichi individuali di collaborazione autonoma.

Il presente Regolamento non si applica:

- a) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- b) agli incarichi di progettazione e di direzione lavori;
- c) agli appalti di servizi quali hanno per oggetto una prestazione resa a soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;
- d) alle collaborazioni di staff di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- e) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- f) agli incarichi affidati a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- g) agli incarichi la cui disciplina è rimessa a specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

Articolo 2

Incarichi di collaborazione autonoma

I contratti di lavoro autonomo si identificano in prestazioni d'opera di natura occasionale svolte da esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente:

I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento

di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.

Per incarichi di collaborazione autonoma si intendono:

- gli incarichi di studio che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte (art. 5 D.P.R. n. 338/1994);
- gli incarichi di ricerca che presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;
- le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 codice civile, e riguardano la richiesta di pareri ad esperti;
- altre prestazioni di lavoro autonomo svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca e per i servizi di orientamento;
- collaborazioni coordinate e continuative di carattere occasionale per lo svolgimento di funzioni non ordinarie dell'ente, svolte da esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Tali incarichi potranno essere affidati soltanto nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 3

Incarichi collaborazione coordinata e continuativa

1. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 33 rese sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, conferite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
2. I contratti di collaborazione disciplinano la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. La sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

Articolo 4

Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi di cui agli art. 2-3 è dei Dirigenti /Responsabili di Settore.

Articolo 5

Presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione

Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle per le quali sono richieste la laurea specifica oppure quelle svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, nonché in quelle svolte da soggetti dotati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- g) per maturata esperienza nel settore si intende lo svolgimento dell'attività da almeno 3 anni;
- h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6;
- i) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

Articolo 6

Procedure per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo

1. L'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo avverrà tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e del compenso richiesto, nonché, ove ritenuto opportuno, in relazione all'importanza dell'incarico, previo successivo colloquio.
2. Il Dirigente/Responsabile di Settore provvede alla pubblicizzazione dell'incarico da affidare sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio, salvo ulteriori forme di pubblicazione, per un periodo non inferiore a quindici giorni salvo casi di particolare urgenza, di apposito avviso contenente:
 - la descrizione dell'incarico da conferire
 - l'elenco delle principali clausole che disciplineranno il relativo incarico
 - la misura del compenso offerto se predeterminabile.

3. La proposta di incarico, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti e di accettazione delle clausole contrattuali riportate dall'avviso e dovrà essere corredata dall'indicazione del compenso richiesto e dal curriculum professionale;
4. Tenendo conto delle proposte di incarico pervenute, il Dirigente / Responsabile di settore, con l'ausilio della commissione di esperti se prevista, affida l'incarico attraverso procedure di selezione di cui al comma 1.

Articolo 7

Disciplinare di incarico di lavoro autonomo

1. Il Dirigente/Responsabile di Settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il compenso deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico ed al visto dell'eventuale ordine di appartenenza professionale, qualora si ritenga necessario

Articolo 8

Pubblicizzazione e comunicazione degli incarichi.

1. Tutti gli incarichi professionali di collaborazione autonoma soggetti al presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.
2. Gli incarichi di cui sopra sono comunicati entro il 30 giugno di ciascun anno al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 9

Società in house e società partecipate

1. Le società in house devono osservare, in via generale e preventiva, gli stessi principi e gli obblighi fissati in materia per il Comune, principi che costituiscono i criteri per il controllo dell'ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.
2. Relativamente ai criteri di controllo sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate si rimanda agli statuti delle società stesse con riferimento alle norme sul controllo analoghe.

Articolo 10

Disposizioni finali.

L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
